

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE**

composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
dr. Cristina Midulla Consigliere rel.
dr. Marinella Laudani Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. xxx dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente

TRA

SOCIETA' omissis (P.I.omissis), con il patrocinio dell'avv. omissis e con elezione di domicilio in OMISSIS
parte appellante

CONTRO

BANCA (P.I. OMISSIS), con il patrocinio dell'avv. omissis e con elezione di domicilio in OMISSIS C/O AVV. omissis
parte appellata

E NEI CONFRONTI DI CESSIONARIA (P.I OMISSIS) con il patrocinio dell'avv. omissis e con elezione di domicilio in OMISSIS
parte intervenuta

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza del 26/10/2023, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come nelle note scritte depositate in via telematica.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 29 agosto 2017, il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, accertava e dichiarava che, in conseguenza delle rettifiche indicate nella parte motiva, alla data dell'1 giugno 2012, il saldo del conto corrente ordinario n. xxx intrattenuto dalla società omissis con la **BANCA** doveva rideterminarsi in € 29.970,69 a debito del correntista; che il saldo del conto corrente n. xxx andava rettificato con un saldo a debito del correntista di € 5.593,45; che il saldo del conto corrente n. xxx andava rideterminato in € 16.763,30 a debito del correntista. Revocava, quindi, il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente al pagamento, in favore della **BANCA**, della somma di € 51.327,44 quale esposizione debitoria complessiva nascente dai tre conti correnti sopra indicati, oltre agli ulteriori interessi di mora da calcolarsi al tasso convenzionale, nei limiti del cd. tasso soglia, a decorrere dal 1° giugno 2012 al saldo, e dell'importo di € 31.602,30 oltre altri ulteriori interessi da computarsi, sul solo capitale, a decorrere dal 1° marzo 2014 fino al saldo, al tasso convenzionale, nei limiti del cd. tasso soglia, a titolo di residuo debito nascente dal mutuo chirografario.

Compensava tra le parti, nella misura di un quarto, le spese del giudizio comprese quelle del giudizio monitorio, ponendo a carico dell'opponente la restante parte.

Avverso detta sentenza proponeva appello omissis e **BANCA** si costituiva, resistendo al gravame.

Con comparsa ex art. 111 c.p.c. depositata il 10 marzo 2022, **CESSIONARIA**, nella qualità di cessionaria del credito vantato da **BANCA S.p.A.**, interveniva nel presente giudizio facendo proprie le difese svolte dalla sua dante causa.

Disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e precisate le conclusioni con note telematiche per l'udienza del 26.10.2023, la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

MOTIVI DELLA DECISIONE

In primo grado, la omissis proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. xxx dell'8.6.2014 con cui le era stato intimato il pagamento della somma di € 87.914,16, di cui € 31.602,30 a titolo di debito nascente dal mutuo chirografario n. xxx del 26.8.2011 ed € 56.311,86 da finanziamento del 20.2.2012 e del 29.5.2012, oltre interessi e spese.

Deduceva che il secondo debito non era suffragato da alcun contratto e da alcun estratto conto e lamentava l'illegittima applicazione di interessi ultra-legali, commissioni di massimo scoperto e spese non pattuite, in ogni caso il superamento del tasso soglia.

Il Tribunale, sulla base della c.t.u. espletata, applicata la capitalizzazione trimestrale, i tassi creditori e debitori validamente pattuiti, espunti gli importi addebitati a titolo di commissioni di messa a disposizione dei fondi, in quanto non sufficientemente determinate le modalità di quantificazione, esclusa la c.d. usurarietà genetica e rilevato il superamento del tasso soglia nel 4° trimestre 2005, 3° trimestre 2007, 3° e 4° trimestre 2009, 1° e 4° trimestre 2010, 1° 2° 3° e 4° trimestre 2011 e 3° trimestre 2012, espunti quindi gli importi girocontati dalla banca “per passaggio ufficio mutui per richiesta rateizzazione” rettificava il saldo contabile all'1.6.2012 in € 28.970,69 a credito della banca.

In ordine al conto corrente n. xxxx, mai affidato, esclusa l'usurarietà genetica, rilevata solo per il superamento del tasso soglia in taluni periodi, espunti dalla ricostruzione del saldo, e decurtato l'importo girocontato su tale conto in assenza di alcuna pattuizione, determinava il credito della banca all'1.6.2012 in € 5.593,45.

Per il conto corrente n. xxx, mai affidato, espunto l'importo giro-contato dalla banca in assenza di pattuizione e verificato il superamento della soglia non corso del rapporto nei trimestri ivi meglio indicati, determinava il credito della banca in € 16.763,30 all'1.6.2012.

Quanto al contratto di finanziamento chirografario n. xx del 26.8.2011 escludeva la c.d. usurarietà genetica sia in ordine al TAEG (7,614%) quanto in ordine all'interesse di mora pattuito nel 10,012%, essendo il tasso soglia del periodo pari al 10,044% e quantificava il credito della banca in € 31.602,30, di cui € 18.978,86 per capitale residuo, € 11.778,98 per rate scadute e non pagate, € 844,46 per interessi di mora fino a 28.2.2014, oltre interessi sul capitale dall'1.3.2014 al saldo al tasso convenzionale nei limiti di quello soglia.

Non ravvisava, infine le condizioni per l'accoglimento della domanda di condanna della controparte al risarcimento dei danni asseritamente cagionati dalle espressioni contenute nella memoria ex art. 183 c.p.c., né per la loro cancellazione.

Con il **PRIMO MOTIVO** l'appellante si duole della nullità della sentenza impugnata per mancanza di motivazione e per mancata indicazione delle norme di legge applicabili al caso di specie, con conseguente impedimento del diritto di difesa.

Il motivo è inammissibile, oltre che infondato.

La censura, infatti, non chiarisce quali sarebbero le conclusioni del giudice di primo grado prive di una motivazione né in che modo la suddetta omissione avrebbe inciso sul proprio diritto di difesa, ma in ogni caso il Tribunale ha dato conto di tutti i passaggi logico-giuridici posti a fondamento della decisione.

Parimenti inammissibile è il **SECONDO MOTIVO**, con il quale l'appellante lamenta la mancanza del nesso di causalità tra fatto generatore, gli autori del fatto illecito ed eventuali danni patrimoniali e che non era data la prova rigorosa del danno nella prima parte della motivazione.

Detto motivo, invero, appare frutto di errore nella redazione dell'atto non avendo nulla a che vedere con la questione di cui al presente procedimento. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante lamenta che il Tribunale non ha determinato il danno arrecato alla omissis dall'applicazione di interessi usurari dai cui è derivata il suo inadempimento.

Anche la suddetta doglianza si espone a censure di inammissibilità ai sensi dell'art. 345 c.p.c., dato che, come anche evidenziato dalla banca appellata, non è mai stata formulata in primo grado alcuna domanda con tale oggetto. Peraltro, come si dirà n seguito, l'applicazione genetica di interessi superiori al tasso soglia usura, è stata esclusa dal Tribunale.

L'appellante evidenzia che il CTU (e conseguentemente il Tribunale) sarebbe incorso in errore di calcolo in quanto, in sede di verifica della natura usuraria degli interessi applicati ai conti correnti oggetto di causa, pur avendo usato la formula di calcolo ex art. 644 c.p. (cd. criterio 1), è giunto alle medesime, o comunque non dissimili, conclusioni cui è pervenuto usando la diversa formula del calcolo del Teg della Banca d'Italia (cd. criterio 2).

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

La censura è in parte infondata ed in parte inammissibile.

In primo luogo, si deve precisare che, il CTU, avendo previamente escluso la sussistenza di usura genetica, ha proceduto a due ipotesi di calcolo dei tassi applicati ai contratti di conto corrente. La prima ipotesi (criterio 1) tiene conto della cd. formula ex art. 644 c.p. così definita perché “rappresenta, se applicata nella verifica del rispetto del limite soglia, il portato letterale dell’art. 644 c.p. nel quale è inequivocabile il riferimento all’aggregato completo delle spese oltre che al credito erogato” (cfr. pag. 23 relazione CTU del 29 agosto 2016); la seconda ipotesi, invece, utilizza la formula suggerita dalla Banca d’Italia.

Il consulente, svolta questa analisi preliminare, ha quindi applicato il tasso soglia nei trimestri in cui il tasso debitore aveva assunto carattere usurario (cd. usura sopravvenuta), ad eccezione dei casi in cui il superamento era riconducibile all’applicazione di spese e costi non pattuiti che erano già stati espunti dal ricalcolo.

Secondo le ipotesi A il debito maturato da omissis sui tre rapporti di conto corrente oggetto di causa è complessivamente pari ad € 51.327,44, mentre nella seconda ipotesi di ricalcolo ammonterebbe ad € 51.466,14.

Ciò detto, preme adesso rilevare che non v’è dubbio che la formula di calcolo adoperata dal ctu nelle ipotesi A (cd. criterio 1) della propria relazione, e condivisa dal Tribunale (cfr. pag. 6), risulta essere più favorevole per il correntista, rispetto alla diversa formula della Banca d’Italia adoperata nelle ipotesi B. Difatti, la formula ex art. 644 c.p. tiene conto, ad esempio, della c.m.s. anche per trimestri precedenti al primo trimestre 2010, ancorché alla suddetta inclusione possa formalmente procedersi solo per i periodi successivi all’entrata in vigore dell’art. 2 bis della L. n. 2/2009 (cfr. pag. 30 relazione CTU).

Ora, includere un’ulteriore voce di costo all’interno del calcolo del tasso debitore ne determina il proporzionale aumento, con conseguente accrescimento delle probabilità che lo stesso superi, nel corso dei trimestri, il tasso soglia usuraio.

Non a caso il numero di trimestri in cui il CTU ha verificato il superamento del tasso soglia usura è maggiore ove ha utilizzato il criterio di calcolo del tasso debitore di cui all’art.644 c.p.

Tale circostanza, tuttavia, non implica che i saldi ricalcolati debbano differire di molto tra loro, dal momento che, come chiarito dallo stesso consulente e dal Tribunale, in molteplici occasioni il superamento del tasso soglia accertato secondo il criterio 1 era “riconducibile esclusivamente ai concreti importi della massima scoperta rilevata nel periodo”, i quali, però, erano stati già espunti, perché non espressamente pattuiti (cfr. pag. 36 della relazione di CTU depositata il 29 agosto 2016).

Ed invero, ove venga accertato l’illegittimo addebito di spese o commissioni ed il saldo del conto, conseguentemente, venga epurato delle somme addebitate a tale titolo, includere le medesime spese o commissioni nel calcolo degli interessi debitori al fine di verificare in quali trimestri si verifica, in concreto, il superamento del tasso soglia, significherebbe scomputare due volte la medesima voce di costo del contratto.

Inoltre, l’esattezza dei ricalcoli operati dal CTU secondo la formula ex art. 644 c.p., risulta confermata dal confronto, a parità di formula impiegata, tra l’ammontare degli indebiti calcolati dal consulente d’ufficio e quello cui perviene il consulente di parte (cfr. osservazioni depositate il 20 ottobre 2016).

Difatti, ove il CTU quantifica indebiti complessivamente pari ad € 4.984,42 (deducibile sottraendo dal saldo banca dei singoli contratti di conto corrente, complessivamente pari ad € 56.311,86, il saldo ricalcolato secondo l’ipotesi A dal CTU e pari ad € 51.327,44), il consulente di parte quantifica indebiti per un totale di € 4.917,21 (in particolare € 302,60 per il conto n. xxx; € 3.552,94 per il conto n. xxxxx ed € 1.061,67 per il conto n. xxx).

In breve, il ctu individua indebiti maggiori rispetto a quelli calcolati dal consulente di parte. Tanto vale a fare emerge anche la sussistenza di evidenti profili di inammissibilità per carenza di interesse alla formulazione della censura in analisi.

Con il **TERZO MOTIVO**, la società appellante lamenta che il Tribunale ha erroneamente omesso di espungere quanto indebitamente versato dal correntista a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi.

In particolare, deduce che l’istituto di credito avrebbe potuto praticare la capitalizzazione composta degli interessi passivi maturati in seno ai rapporti di conto corrente solo rispettando condizioni “eque”.

La censura non merita accoglimento.

Sul punto è sufficiente rilevare che tutti i contratti di conto corrente oggetto di causa sono stati stipulati tra il 2005 ed il 2009, ossia sotto la vigenza dell’art. 120 Tub – come novellato dal d.lgs. 342/1999 - e

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

della delibera CICR del 9 febbraio 2000, a tenore della quale “Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”.

Le norme citate fanno esclusivo riferimento al periodo del conteggio, non richiedendo che i tassi debitori e creditori debbano essere pattuiti nella stessa misura.

Il consulente tecnico nella propria relazione ha dato evidenza dell'espressa pattuizione della capitalizzazione trimestrale degli interessi a condizione di reciprocità riportando quanto indicato negli artt. 25 dei contratti di conto n. xx e di conto n. xxx e all'art. 26 del contratto di conto n. xxxx (cfr. pagg. 7 a 9 relazione di consulenza tecnica del 29.8.2016). In particolare, le clausole contrattuali sopra citate, nel disciplinare la periodicità di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, hanno previsto che “I rapporti di dare ed avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengano regolati con identica periodicità”.

Non è dato, dunque, riscontrare alcuna applicazione di condizioni anatocistiche inique, atteso che sono state pattuite nel rispetto della condizione di reciprocità stabilite dalla Delibera citata.

Con la **QUARTA CENSURA**, l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe dovuto accertare l'indeterminatezza del tasso di interesse applicato al contratto di mutuo chirografario del 26.8.2011.

In particolare, assume che “la misura della rata non è affatto percepibile da parte del mutuatario (...) poiché l'applicazione del tasso individuato ad un piano di ammortamento con quote di interesse decrescenti e di capitale crescente genera un maggiore esborso dei costi complessivi del mutuo. E dunque se il tasso di interesse è il costo del mutuo, tale costo non è chiaramente delineato nel contratto perché con un piano di ammortamento alla francese il tasso pattuito e quello effettivamente applicato sono fisiologicamente discostati ma patologicamente non percepiti dal contraente poiché nel contratto è allegato solo un piano parzialmente sviluppato non in grado di far cogliere al cliente il maggior onere a cui dovrebbe sottostare”.

La doglianza è tanto inammissibile quanto infondata.

Va innanzitutto dato atto che la censura in esame non è mai stata sollevata nel corso del giudizio di primo grado ove l'opponente ha denunciato solo il carattere usurario del tasso applicato al contratto di finanziamento del 26.8.2011 (cfr. inter alia la proposta di quesiti da formulare al ctu di primo grado contenuta nella memoria ex 183 n. 2 c.p.c.).

In questo grado, poi, l'appellante omette di allegare da quali elementi è possibile dedurre la denunciata indeterminatezza non essendo stato dimostrato alcun nesso tra l'uso del sistema di ammortamento cd. alla francese e la asserita divergenza tra il tasso indicato in contratto e quello effettivamente applicato. Sul punto appare utile richiamare il recente intervento della giurisprudenza di legittimità la quale ha espresso dei rilievi estendibili al caso di specie, affermando che “la contestazione del difetto di trasparenza delle condizioni di rateizzazione applicate non coglie nel segno, perché il metodo di ammortamento a rata fissa è predeterminato e manifestato attraverso un atto dell'Ente di portata generale, la Direttiva Nazionale di Equitalia

DSR/NC/2008/012 del 27 marzo 2008, che trova un chiaro aggancio normativo nell'art. 19, comma 1 ter del DPR n. 602/1973” (Cass. n.27823/2023).

Il richiamato principio di diritto risulta applicabile in tutti i casi in cui, come quello di specie, il mutuatario sia stato previamente reso edotto del sistema di ammortamento adottato.

Tanto emerge dall'analisi delle condizioni previste nel contratto (tasso nominale fisso annuo del 7,012% annuo con rimborso del capitale erogato tramite n. 60 rate mensili fisse e uguali di euro 689,68 ciascuna, comprensive degli interessi suddetti e della quota di ammortamento del capitale mutuato), coerentemente riproposte nel piano di ammortamento prodotto dalla banca, peraltro mai contestato dall'odierno appellante.

Inoltre, dagli accertamenti peritali è emerso che il piano di ammortamento ricostruito in via autonoma dal c.t.u. coincide con il piano di rientro prodotto dalla banca (cfr. allegato 4 relazione del 29.8.2016 e allegato 1 al fascicolo di parte di primo grado).

Anche l'ulteriore censura con cui l'appellante si duole della mancata considerazione della commissione di estinzione anticipata ai fini del giudizio di usurarietà del contratto, si espone a profili di inammissibilità, non essendo mai stata prospettata nel corso del giudizio di primo grado.

In ogni caso, pur volendo entrare nel merito dell'esposta doglianza, la stessa risulta infondata essendo preclusa ogni comparazione tra commissione di estinzione anticipata, da un lato, e gli interessi corrispettivi e moratori, dall'altro lato. Invero, la diversità delle funzioni svolte implica che solo gli interessi da ultimo citati sono e possono essere sottoposti ad un giudizio di usurarietà.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Gli interessi corrispettivi, difatti, rispondono alla logica dello scambio e sono espressione di una liquidazione presuntiva del vantaggio tratto dal mutuatario per la disponibilità del denaro consegnatogli dal mutuante;

mentre, gli interessi moratori, rispondono alla diversa logica sanzionatoria, in forza della quale le parti forfettizzano in via convenzionale il danno con-seguente ad un eventuale ritardo nel pagamento delle rate.

Per contro, la commissione di estinzione anticipata costituisce un corrispettivo versato una tantum dal mutuatario per l'esercizio del jus poenitendi, secondo quanto previsto dall'art. 40 TUB. La suddetta commissione quindi svolge, come chiarito anche dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, una funzione di indennizzo in favore della banca per la riduzione del margine di guadagno connesso alla restituzione rateale e posticipata del debito. Nello stesso senso si è di recente espressa la Suprema Corte di Cassazione, la quale ha chiarito che “proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello” (Cass. n. 7352/2022).

Passando ora all'esame delle ulteriori censure sollevate da omissis e concernenti gli interessi di mora, in ragione dell'ordine logico-giuridico da imprimere alla trattazione, meritano di essere dapprima vagliate le doglianze involgenti la necessità che verifica dell'usurarietà degli interessi di mora riguardasse il tasso di mora effettivo (cd. T.E.M.O) e non anche, come fatto dal c.t.u., il tasso nominale. In particolare, secondo i rilievi formulati dall'appellante, l'indagine sul va-lo-re effettivo del tasso di mora è giustificata, nel caso di specie, dalla circo-stanza che la percentuale di interessi moratori pattuita nel contratto di mu-tuo n. xxx è applicata sull'intera rata scaduta del mutuo, comprensiva anche degli interessi corrispettivi.

Conclude che per individuare il T.E.M.O. (Tasso Effettivo di Mora) il c.t.u avrebbe dovuto calcolare l'importo dovuto secondo il Tasso di Mora applicato all'importo della rata scaduta per i giorni di ritardo e verificare a quanto corrisponda in termini percentuali l'importo così ottenuto sulla quota di capitale della rata.

Anche tali rilievi non possono essere condivisi e ciò per il dirimente motivo che la formula per il calcolo del TAEG, esprimendo su base annua l'eguaglianza fra la somma dei valori attualizzati di tutti i prelievi e la somma dei valori attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti delle spese collegate all'erogazione del credito - esclusi oneri fiscali - è riferita al momento della pattuizione e richiede la conoscenza in via anticipata degli interessi da pagare.

Tale preventiva conoscenza non è possibile in relazione agli interessi di mora, dei quali non sono noti ex ante né la base di calcolo né la durata del ritardo nel pagamento.

Invero, gli elementi di calcolo che compongono la formula del cd. TEMO fanno riferimento a dati assolutamente ipotetici e quindi incerti, con la conseguenza che ogni risultato cui l'uso di tale formula pretenderebbe di arri-vare, in una prospettiva economico-finanziaria, sarebbe inattendibile. Ne consegue che l'unico dato da prendere a riferimento per lo svolgimento del giudizio di usurarietà degli interessi moratori è il tasso di mora nominale espresso in contratto.

Ciò consente di analizzare l'ulteriore doglianza sollevata dall'appellante avente ad oggetto il carattere asseritamente usurario del tasso di mora pattuito.

A riguardo la omissis deduce che la percentuale degli interessi mora-tori doveva essere sommata a quella degli interessi corrispettivi tenuto con-to che gli interessi conseguenti al ritardato pagamento si applicano su una rata comprensiva degli interessi corrispettivi.

Anche tale censura non merita accoglimento.

Sul punto è sufficiente richiamare le precisazioni offerte dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno sottolineato “l'importanza della tutela del debitore espressa dalla disciplina antiusura, tale da indurre a ri-condurre alla stessa anche la componente degli interessi moratori del mutuo, anche se chiaramente distinta da quella degli interessi corrispettivi, posto che si tratta pur sempre di voce convenuta e di un possibile debito del finanziato” (Cass., Sez. U., 18/09/2020, n. 19597).

In questo contesto, è stata messa in risalto “la rilevanza della differenzia-zione delle componenti del costo del credito, sicché ai fini della determina-zione del tasso soglia non è ad esempio possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura appunto

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi; cosicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni della L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4, e per i secondi, ove non citati nella ri-levazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento” (Cass. n. 8109/2022).

Ora, questa ricostruzione della sistematica delle scelte legislative porta alla riaffermazione del principio di simmetria, secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni (cfr. Cass., Sez. U., 20/06/2018, n. 16303; Cass., 18/01/2019, n. 1464).

Pur se è vero che il tasso di mora è anch'esso soggetto alla verifica di usurarietà, tale verifica deve svolgersi separatamente rispetto al tasso corrispettivo e, ove se ne riscontri l'usurarietà (secondo la formula: “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto” o, ove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, tramite termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista), la sanzione di cui all'art. 1815 co. 2 c.c. dovrà essere applicata unicamente agli interessi moratori pattuiti e non potrà estendersi per ciò solo agli interessi corrispettivi, ove di questi sia stata già esclusa la natura usuraria.

Nel caso di specie, il CTU, a pag. 50 della propria relazione ha verificato che il tasso di mora convenuto nel contratto di finanziamento nella misura del 10,012% è inferiore al TSU che al terzo trimestre 2011, per la categoria dei mutui a tasso fisso, era pari al 10,44%; ed anche ove si applicasse la maggiorazione di cui sopra si è detto il tasso soglia mora sarebbe comunque pari al 13,062% (tegm +2,1, moltiplicato per 1,25 + 4).

Alla luce di tali considerazioni, deve essere dunque confermata la sentenza di primo grado, la quale ha accertato che la banca appellata vanta nei confronti di omissis un credito derivante dall'inadempimento del mutuo

chirografario del 26.8.2011 pari a complessivi € 31.602,30.

Con **DUE ULTERIORI MOTIVI** di appello titolati “Centrale dei rischi” e “interessi legali” l'appellante fa notare che “hanno incidenza figurativa, ma sostanziale, anche l'errata segnalazione a Centrale dei Rischi presso Banca d'Italia per le fidejussioni. Così come da perizia di parte il calcolo ad interessi legali del valore del monte utilizzato dalla società, corrispondente ai valori di segnalazione in Centrale dei Rischi” e che “non sono evidenziati gli interessi legali per le somme illecitamente addebitate col calcolo degli interessi legali calcolati a partire dall'effettiva maturazione degli importi addebitati nella sezione dare del conto corrente da “illo tempore” ad oggi. È evidente che tale ulteriore calcolo arrecherebbe all'appellante un ulteriore vantaggio perché aumenterebbe il monte non dovuto”

I motivi sono inammissibili in quanto l'assoluta genericità della loro formulazione non consente di individuare né le doglianze né le modifiche che si richiederebbero alla sentenza impugnata.

Alla luce delle precedenti considerazioni, l'appello proposto da omissis o va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto omissis nei confronti di **CESSIONARIA** avverso la sentenza del Tribunale di Palermo del 29.8.2017. Condanna omissis al pagamento delle spese del presente grado del giudizio liquidate in complessivi € 9.991,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115.

Così deciso nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di Appello di Palermo in data 1.2.2024

Il Presidente
Antonino Liberto Porracciolo

Il consigliere est
Cristina Midulla

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Antonino Liberto Porracciolo e dal consigliere relatore dr.ssa. Cristina Midulla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

- 15 -

EX PARTE